

## 7.0.26 (testo 6)

A.S. 1774

Emendamento

Articolo 7

Faraone, Sbröllini

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

"Art. 7-bis

*(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)*

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche assumendo direttamente le funzioni di stazione appaltante, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni normative:

- a) articolo 32, commi 8, 9, 11 e 12, articoli 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) il termine minimo di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

2. La stipula del contratto è sottoposta a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province:

- a) vigilano sulla realizzazione dei lavori di edilizia scolastica e sul rispetto della tempistica programmata;
- b) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;
- c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;
- d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;
- e) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, esercitano poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella per la quale è stato nominato.